



Alla c.a. ENEL Green Power Italia Srl

e p.c. ARPAT – Settore VIA /VAS
Comune di Piancastagnaio
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 9 e comma 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA della modifica di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione. “Teleriscaldamento Piancastagnaio. Integrazione linea scarico condense con collegamento alla centrale geotermoelettrica Piancastagnaio 5.” Comune di Piancastagnaio (SI). Nota di risposta.

Con nota del 16/02/2024 (Prot. 0115405) il proponente ENEL Green Power Italia Srl ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto di integrazione della linea di scarico condense dell'impianto di teleriscaldamento con una nuova linea di collegamento alla centrale geotermoelettrica Piancastagnaio 5, facente parte della concessione di coltivazione mineraria denominata “Piancastagnaio”, sita nel Comune di Piancastagnaio (SI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- la Concessione di Coltivazione “Piancastagnaio”, con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 20 gennaio 1994, è stata confermata e ripermetrata ai sensi dell'art. 69 del DPR 395/91. Successivamente è stata autorizzata la variazione al programma dei lavori della stessa concessione, tramite autorizzazione unica a seguito di pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. n. 229 del 11/04/2011 con oggetto “Riassetto dell'area geotermica di Piancastagnaio”. La variazione al programma dei lavori prevedeva anche la realizzazione di alcuni interventi volti alla gestione ottimale della risorsa al fine di mantenere in esercizio le tre centrali in Piancastagnaio (PC/3, PC/4, PC/5) senza incrementi di potenza installata.

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 16/02/2024 è costituita da:

- Relazione tecnica: “Teleriscaldamento Piancastagnaio. Integrazione linea scarico condense con collegamento alla centrale geotermoelettrica Piancastagnaio 5.” (GRE.EEC.R.28.IT.G.10540.25.124.00).

Con riguardo alla concessione di cui in oggetto si dà atto che è stata accordata alla Società ENEL S.p.a. (ora Enel Green Power Italia S.r.l) la concessione geotermica “Piancastagnaio” con D.M. del 20/01/1994.

Si prende atto che dai documenti depositati da ENEL Green Power Italia Srl risulta quanto segue.

L'impianto oggetto di adeguamento ricade interamente nel Comune di Piancastagnaio in provincia di Siena, nel territorio della Concessione di Coltivazione Risorse Geotermiche “Piancastagnaio”. Gli interventi previsti hanno lo scopo di integrare le linee di trasporto delle condense dell'impianto di teleriscaldamento, già presenti, con una nuova linea di collegamento con la centrale geotermoelettrica di Piancastagnaio 5, nell'ambito del progetto per la realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento a servizio del centro abitato di Piancastagnaio (SI), che si



affiancherà all'impianto già esistente che fornisce il calore alla zona industriale "La Rota".

La modifica impiantistica oggetto del presente documento deriva sia dall'aumento delle condense da trasportare che dalla necessità di rendere il sistema più affidabile e soprattutto disponibile anche nella eventualità che la centrale Piancastagnaio 4 sia per qualche motivo fuori servizio.

Il proponente specifica che attualmente la centrale termica per la cessione calore La Rota ha una tubazione dedicata che le consente di ricondurre le condense liquide fino alla centrale geotermoelettrica Piancastagnaio 4.

Con la futura messa in servizio dell'impianto di teleriscaldamento del centro abitato e della relativa centrale termica si avrà un notevole aumento delle condense da convogliare verso la centrale stessa.

Si rende quindi opportuno costruire una diramazione dalla tubazione di trasporto delle condense verso la centrale Piancastagnaio 4 che dia la possibilità di convogliare dette condense anche verso la centrale Piancastagnaio 5. La tubazione da realizzare verrà appoggiata fuori terra per una lunghezza di circa 100 m e sarà in acciaio con un diametro DN 200 e pressione di funzionamento PFA= 10 Bar.

All'ingresso della centrale Piancastagnaio 5, in analogia a quanto già presente nella centrale Piancastagnaio 4, sarà poi posizionato un degassatore che separerà l'eventuale gas presente all'interno del fluido per inviarlo al suo trattamento all'interno dell'impianto Amis di centrale. Le condense liquide saranno invece convogliate alla vasca di reiniezione.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 all. l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché del punto 8. lett. t) dell'all. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che rispetto a quanto ad oggi autorizzato, l'inserimento di una ulteriore tubazione di trasporto delle condense non altera le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e della centrale stessa, in quanto mirato a migliorare gli standard di sicurezza ed ambientali nella direzione di una maggiore efficienza e disponibilità degli impianti di teleriscaldamento presenti.

L'attività di modifica impiantistica della rete di trasporto fluidi geotermici non comporta variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possa produrre effetti sull'ambiente.

Con riferimento alla lettera b), viene specificato che l'intervento in progetto non determina modifiche o cambiamenti di localizzazione in area non contigua prevedendo la modifica in area già impegnata da tubazioni geotermiche ed all'interno dell'area del sito industriale.

Con riferimento alla lettera c), le modifiche proposte non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto l'intervento proposto è funzionale solamente ad aumentare l'efficienza e la disponibilità degli impianti di teleriscaldamento di La Rota e del centro abitato di Piancastagnaio.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che l'intervento in progetto non determina un incremento di dimensioni in quanto insiste su tracciati di impianti a rete già esistenti.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che la modifica impiantistica proposta non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le modifiche, infatti, hanno il solo scopo di permettere l'esercizio ottimale degli impianti geotermici in oggetto garantendo il rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.



Il proponente fornisce anche una indicazione della durata delle attività di realizzazione degli interventi in progetto che, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si svilupperanno con una sequenza ed una tempistica adeguate alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 6 mesi.

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

- le aree di progetto sono in parte interessate da vincolo paesaggistico, di cui al D.lgs.42/2004. Nel Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015) l'area di intervento su cui insiste la postazione PC5 e l'area limitrofa dove è prevista la realizzazione della nuova tubazione risultano tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett c) “*fiumi, torrenti e corsi d'acqua*”; nel tratto finale di intervento di collegamento con la tubazione esistente è presente anche il vincolo di cui al D.lgs.42/2004 art. 142, comma 1, lett g) “*territori coperti da foreste e da boschi*”; in tutta l'area è presente il vincolo di cui al D.lgs.42/2004 art. 142, comma 1, lett h) “*zone gravate da usi civici*” con istruttoria di accertamento non eseguita;
- le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);
- le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/20210, art. 58 , prevede che :

1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere r e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.*

L'art. 5 del D.lgs 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato



VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;"

Tutto ciò premesso,

Visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del suddetto decreto legislativo;
- l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

considerato che le modifiche sono finalizzate ad un adeguamento impiantistico resosi necessario per l'aumento delle condense da trasportare nonché per rendere il sistema più affidabile e soprattutto disponibile anche nella eventualità di malfunzionamenti della centrale geotermica adiacente; le attività previste verranno svolte in ottemperanza alle vigenti normative di settore; inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

rilevato che la modifica in esame sia finalizzata a migliorare l'efficienza e la disponibilità degli impianti di teleriscaldamento di La Rota e del centro abitato di Piancastagnaio, garantendone un esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.58 della l.r. 10/2010, rispetto al progetto geotermico già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Ritenuto inoltre opportuno ricordare al proponente:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare;
- in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);
- di inviare i rifiuti prodotti durante le attività previste a recupero anziché a smaltimento;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;



- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Si ricorda che al momento della scadenza della concessione di coltivazione "Piancastagnaio", come disciplinata dal D.lgs. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Ginevra Gambineri (tel. 0554382228, email: ginevra.gambineri@regione.toscana.it);
- Lorenzo Galeotti (tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it).

Distinti saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

gg/